



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 121 del 15/07/2010

REGIONE PUGLIA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Circolare interpretativa - Competenze professionali della categoria dei geometri. Chiarimenti.

Con riferimento alle precedenti note del 23.01.2006 ed alla successiva nota prot. n° 4762 del 28.04.2006, di questo Servizio LL.PP., afferenti la tematica in oggetto, con la presente, si ribadiscono e se ne approfondiscono i contenuti, alla luce della pervenuta richiesta di revisione degli indirizzi assunti a livello di Amministrazione regionale.

A far data dal 01.07.2009 è entrato definitivamente in vigore il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) e la relativa Circolare ministeriale esplicativa, normativa questa ormai allineata agli Eurodici.

Il D.M. in argomento completa un percorso normativo avviato nel maggio 2003 con l'O.P.C.M. n° 3274/2003, proseguito con il D.M. 14.09.2005, e conclusosi, appunto, con il D.M. 14.01.2008.

Con tali disposizioni legislative ed alla luce della Deliberazione di Giunta regionale n° 1626/09, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, verificando, successivamente, le strutture resistenti ai cosiddetti "stati limite".

Per assimilare le citate metodologie di calcolo e di verifica, in se complesse, le categorie degli ingegneri, degli architetti, e, per quanto di competenza, dei geologi, hanno dovuto nel corso di questi anni, aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei piani di studio dei corsi universitari; il piano di studio delle scuole medie superiori per geometri non prevede l'assunzione di conoscenze che possano ragionevolmente consentire agli stessi tecnici diplomati di progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli ascritti alla competenza delle suddette categorie di tecnici laureati.

Tali considerazioni, ragionevolmente, scaturiscono non certamente per considerazioni di tipo corporativo, cui questo Servizio è estraneo, bensì al fine del perseguimento del superiore interesse pubblico e della tutela della pubblica incolumità.

Inoltre, l'impossibilità per i geometri di progettare opere in c.a. è altresì sancita da Sentenze dei vari livelli di giudizio, non ultima le Sentenze n° 320/2005 del 29.04.2005 del T.A.R. Lazio, e n° 19292 del 7.9.2009 della Suprema Corte di Cassazione.

Per completezza d'informazione, le varie sentenze che sono state emesse e che hanno espresso giudizi di merito in ordine alle competenze dei geometri, hanno solo prefigurato la possibilità per i geometri di progettare opere rurali in c.a. di modesta entità, che non prevedono particolari e complesse metodologie di calcolo; tale possibilità, pur tuttavia, è venuta meno nel momento in cui a tutto il territorio regionale è stata estesa l'obbligatorietà di progettare utilizzando esclusivamente criteri di antisismicità, che prevedono, appunto, anche per le suddette opere di modesta entità, concetti e metodologie di calcolo complessi (accelerogrammi, spettri di risposta, verifiche agli stati limite).

La non esaustiva e richiesta competenza ascrivibile alla categoria dei geometri, per le attività di progettazione, è estesa anche alla parte architettonica, essendo la stessa strettamente connessa a

quella strutturale.

Per la medesima tipologia di costruzioni, sopra richiamate, tuttavia, non si ritiene poter escludere forme di cooperazione, mantenendo al solo tecnico laureato l'esclusiva responsabilità della calcolazione strutturale e della relativa direzione lavori.

Le oggettive limitazioni previste per i geometri sono peraltro estese anche agli ingegneri con laurea triennale.

In definitiva, è ragionevole ritenere che la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali, così come esplicitati al punto C8.4.3 della Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP., al D.M. 14/01/2008, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio, a meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati all'industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità.

Potrà essere compito del legislatore nazionale prevedere percorsi che portino ad una diversa ulteriore connotazione delle attuali competenze professionali dei Geometri, in virtù degli attuali limiti imposti, laddove plausibili con le evidenti esigenze innanzi rappresentate, che dovranno necessariamente comprendere forme di aggiornamento dei programmi e dei percorsi di studio degli Istituti professionali per Geometri.

A.P. Referente rischio sismico
Ing. Angelo Lobefaro

Il Dirigente Servizio LL.PP.
e "ad interim"
Dirigente dell'Ufficio Sismico e geologico
Ing. Francesco Bitetto
